

DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2024
281/2024/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1302^a riunione del 10 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022 (di seguito: regolamento (UE) 2019/942);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 8 luglio 2020 (di seguito: decreto 8 luglio 2020);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 9 giugno 2023, n. 194 (di seguito: decreto 9 giugno 2023);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 5 ottobre 2023, n. 325 (di seguito: decreto 5 ottobre 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 (di seguito: deliberazione 168/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione contenente il “Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto” (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 112/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e, in particolare, l’Allegato alla medesima deliberazione contenente la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 97/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 576/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 355/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 355/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2023, 286/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 286/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 469/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 469/2023/R/gas);
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG o Terminale), approvato con deliberazione dell’Autorità ARG/gas 57/11 del 12 maggio 2011, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rigassificazione);
- la comunicazione di ALNG del 20 maggio 2024, prot. Autorità 36223 di pari data (di seguito: comunicazione 20 maggio 2024);
- la comunicazione di ALNG del 1 luglio 2024, prot. Autorità 47033 del 3 luglio 2024 (di seguito: comunicazione del 1 luglio 2024).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00 prevede l’obbligo, per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: GNL), di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di GNL;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia

di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);

- il decreto 5 ottobre 2023 il Ministro ha aggiornato la regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare nelle reti di trasporto e distribuzione, al fine di modificare il limite massimo dell'indice di Wobbe.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione 20 maggio 2024, ALNG ha trasmesso all'Autorità, previa consultazione cui hanno preso parte nove soggetti tra operatori di mercato e associazioni di settore, una proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione; tale comunicazione è stata successivamente integrata e parzialmente sostituita dalla comunicazione del 1 luglio 2024;
- le modifiche proposte riguardano:
 - a) l'incremento del numero di giorni destinati alla manutenzione, rideterminato tenendo conto del tasso di utilizzo dell'impianto e della sua obsolescenza; viene altresì previsto che la programmazione delle attività di manutenzione ricada fuori dal periodo invernale e viene definito un numero massimo di giorni di manutenzione aggiuntivi; inoltre, l'incremento del numero di giorni destinati alla manutenzione non incide sulla capacità già sottoscritta ma solo su quella da offrire;
 - b) l'introduzione del servizio di *slot* supplementare che consente, su richiesta dell'utente e qualora operativamente attivabile, di mantenere invariata la capacità di rigassificazione sottoscritta utilizzando uno *slot* di scarica supplementare entro i limiti di durata dello *slot* di scarica iniziale;
 - c) l'adeguamento dei parametri dell'indice di Wobbe del gas immesso nella rete nazionale di trasporto, in linea con quanto disposto dall'impresa maggiore di trasporto in applicazione del decreto 5 ottobre 2023;
 - d) integrazioni alle modalità di ripartizione fra gli utenti dei costi di trasporto per l'immissione del gas in rete al fine di renderle coerenti con la possibilità di richiedere la relativa capacità sulla base dei quantitativi di GNL programmati in scarica;
 - e) precisazioni circa la programmazione trimestrale dell'utente delle consegne del GNL;
 - f) la possibilità per il terminale di valutare, in caso di mancato conferimento della capacità di rigassificazione *spot* in esito alle procedure già previste dal codice, la sussistenza di ulteriore capacità *spot* da rendere disponibile;
- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione non contiene le modifiche poste in consultazione da ALNG in materia di gestione della programmazione delle scariche a seguito di eventi di condizioni meteo-marine avverse, in quanto il Terminale ha deciso di rimandare ad un'eventuale successiva consultazione ulteriori valutazioni in merito, precisando tuttavia che tale decisione non debba intendersi *“un riconoscimento della fondatezza dei rilievi ricevuti in*

fase di consultazione sulle modifiche proposte, la cui correttezza si rivendica con fermezza”.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di ALNG, come da ultimo trasmessa con la comunicazione del 1 luglio 2024, sia coerente con le disposizioni del TIRG;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di ALNG come trasmessa in data 1 luglio 2024

DELIBERA

1. di approvare la proposta di modifica del codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. come trasmessa con la comunicazione del 1 luglio 2024 (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini